

NUM. DOC. 8/2005

CITTA' DI TORINO  
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale  
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”  
Estratto del verbale della seduta del 17 Febbraio 2005

Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BUFALO CAMARDA CASSANO CERA CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI LAINO  
LUBATTI MINUTELLO MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO SPINELLI STRINA TESSITORE.

In totale con il Presidente n. 20

Risulta assente i Consiglieri: BARROCU CALELLA CARDONA INFELISE REVERDITO

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giovanni DE MARIA

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il seguente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: " MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE  
PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E  
DISABILI".

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

**OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E DISABILI.**

Il Presidente Trombotto, di concerto con i Coordinatori della III Commissione Strina e della IV Commissione Barrocu, riferisce:

E' pervenuta in data 13 gennaio 2005 con nota della Divisione Lavoro Orientamento Formazione richiesta di espressione di parere, ai sensi dell'art. 43 lett. C) del Regolamento sul Decentramento e dell'art. 54 dello Statuto della Città di Torino, approvato dalla Giunta Comunale del 14 dicembre c.a. con deliberazione n. mecc. 2004 12376/023.

La Città di Torino è promotrice di diverse iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, ponendosi come obiettivo prioritario delle politiche attive del lavoro l'inserimento occupazionale delle persone svantaggiate e disabili di cui al regolamento CE 2204/2002.

L'Amministrazione Comunale ha riconosciuto un importante ruolo di collaborazione alle Cooperative sociali dando attuazione alla L. 381/1991 ed alla L.R. 18/1994 .

La scelta dell'Amministrazione Comunale di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati del mercato del lavoro anche attraverso l'utilizzo della Cooperazione Sociale, ha generato effetti positivi, in termini di convenienza della Città, in considerazione dei costi minori sostenuti dalla collettività per servizi assistenziali, sanitari, avviamenti al lavoro ed analoghi effetti in termini di benefici molto rilevanti dal punto di vista della qualità della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie.

L'introduzione del regolamento n. 258/1998 sul tema delle procedure contrattuali, ha segnato un punto di svolta a favore delle possibilità di trattare con logiche di sistema il tema del rapporto fra forniture alla Civica Amministrazione e problema sociale delle fasce deboli del mercato del lavoro.

Il Regolamento 258/1998 organizza il tema degli inserimenti lavorativi attraverso tre titoli:

- Il titolo I si riferisce ai contratti di fornitura per il servizio di inserimento lavorativo;
- Il titolo II si riferisce ai contratti di fornitura che siano al di sotto degli importi previsti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici ed alle convenzioni con le Cooperative sociali ai sensi dell'art.5, comma 1 della Legge 381/91;
- Il titolo III si riferisce ai contratti di cui all'art.5 comma 4 della Legge 381/91.

Dal 1999 al 2003, attraverso questo strumento regolamentare, sono stati effettuati complessivamente n. 1916 inserimenti con una media che si è mantenuta costante negli anni.

Il 75% dei soggetti inseriti sono invalidi con una preponderante presenza di soggetti affetti da patologia psichica (oltre il 60% del totale); una quota significativa è rappresentata da ex-tossicodipendenti. Sono presenti in misura minore altre categorie di soggetti svantaggiati.

Gli inserimenti effettuati sono avvenuti in massima parte nel rispetto del Titolo II (Convenzioni con Cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 c.1 della L. 381/91) del Regolamento stesso, mentre è stato meno rilevante l'utilizzo del Titolo I ( Contratti per il servizio di inserimento lavorativo) è irrilevante l'utilizzo del Titolo III (Contratti di cui all'art. 5 c. 4 della L. 381/91).

Gli oggetti più frequenti degli appalti hanno riguardato il servizio di pulizia dei locali comunali, la manutenzione di aree verdi, la piccola manutenzione di fabbricati e impianti sportivi. Altri appalti sono stati destinati alle potature o ai servizi di lavaggio e stiratura della biancheria.

Il Regolamento 258/98 ha trovato una più che positiva accoglienza da parte delle Circoscrizioni, infatti sono più frequenti gli appalti che riguardano i servizi presso le stesse rispetto a quelli di rango cittadino, benché questi ultimi siano di maggiore importo.

A distanza di alcuni anni dalla sua approvazione, si rende ora necessario apportare alcune modifiche al regolamento stesso per migliorarne l'impatto sulla struttura operativa della Città e per adattare li contenuti alle modifiche legislative nel frattempo intervenute.

Le modificazioni più significative introdotte nel Regolamento sono le seguenti:

- la definizione di un obiettivo del 3% dell'importo complessivo delle forniture di beni e servizi da destinare al tema (obiettivo ritenuto più realistico di quello contenuto nella precedente versione);
- la definizione, a cura della Divisione Lavoro, sentite le Divisioni, I Servizi Centrali e le Circoscrizioni, dell'elenco non esaustivo dei beni e servizi da destinare alle convenzioni con le Cooperative Sociali e le imprese per contratti di inserimento lavorativo, da proporre annualmente al CODIR, per l'inserimento nel PEG;
- l'estensione dei soggetti oggetto di attuazione, al di sopra delle quote obbligatorie di soggetti svantaggiati previste dalla legge 381/91 per le cooperative sociali, per l'inserimento lavorativo delle categorie previste dall'art. 2 lettera f) del Regolamento CE 2204/2002 del 5 dicembre 2002 su elenchi forniti dalla Divisione Lavoro;
- la tutela dei lavoratori attraverso l'applicazione delle condizioni previste dal CCNL di categoria delle Cooperative Sociali per i lavoratori oggetto di inserimento lavorativo;
- una flessibilità dei criteri di valutazione e dei punteggi.

Più in particolare sono stati modificati i seguenti articoli:

Art. 1 – dove la definizione di “persone appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro” viene sostituita da “lavoratori disabili come definiti nel successivo art. 4, comma 1”;

Art. 2 – nuovo articolo in cui vengono destinati agli affidamenti di cui all'art. 1 almeno il 3% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi, come previsto dalla Normativa regionale (L.R. 18 art. 13 comma 1). E' previsto inoltre l'inserimento nel PEG di un elenco di beni e servizi da destinare alle convenzioni con Cooperative Sociali ed ai contratti per il servizio di inserimento lavorativo. Il Direttore Generale garantisce il raggiungimento della percentuale stabilita e dovranno essere comunicati alla Divisione Lavoro i nuovi appalti di fornitura che si intendono attivare.

Art. 3 – Nuovo articolo dove viene definito il trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo.

L'art. 2 del precedente testo è soppresso.

L'art. 3 del precedente testo prende la numerazione di art. 4 ed è stata modificata la definizione dei destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo con riferimento non solo all'art. 4 della legge 381/1991 ma altresì al Decreto legislativo n. 276/2003 art. 2 lett. k) e al Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione del 5/12/2002 art. 2 lett. f). L'individuazione dei soggetti da inserire avviene sulla base di elenchi predisposti dalla Divisione Lavoro in collaborazione con i Centri per l'Impiego e le ASL cittadine.

Art. 5 (art. 4 del precedente testo) - la percentuale dei soggetti da inserire viene aumentata dal 25% al 30%.

Art. 6 (art. 5 del precedente testo) - E' stato inserito per le modalità di gara il rispetto di quanto previsto dall'art. 31 comma 1 della L.R. 1/2004.

Art. 7 del precedente testo è stato soppresso perché inserito in parte nell'art. 3 comma 2.

Art. 8 – E' stato modificato nella parte relativa all'assegnazione dei punti per la valutazione del progetto tecnico, del progetto sociale e delle potenzialità di integrazione.

Art. 9 – E' stato inserito il comma 1 che prevede la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori annualità.

Art. 10 – E' la Divisione Lavoro anziché il Settore Lavoro che provvede al monitoraggio degli inserimenti. In collaborazione con i servizi di provenienza del soggetto assicura la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le capacità professionali. Al comma 9 il riferimento normativo per il rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie è la L. 68/99 e s.m.c. anziché la L. 481/1968 e s.m.i.. Le violazioni vengono accertate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali anziché dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Art. 11 – E' stata soppressa la prima parte riferita alla quota di stanziamenti di bilancio da destinare alla stipulazione di convenzioni con cooperative sociali. Tutti i riferimenti al Settore Lavoro vengono sostituiti dalla Divisione Lavoro.

Art. 12 – Requisito delle cooperative sociali da interpellare è l'iscrizione all'albo regionale, sezione provinciale di Torino delle Cooperative Sociali (non più genericamente all'albo della Regione Piemonte). Il valore massimo dei beni o dei servizi per poter interpellare un'unica cooperativa sociale è di €25.000 (anziché L. 40.000.000 del precedente testo) e devono ricorrere particolari condizioni di unicità del prestatore di servizio (anziché l'attinenza ad uno specifico progetto realizzato dalla Città in collaborazione con la cooperativa stessa):

Art. 13 – Viene specificato che i requisiti di ammissione alla gara devono essere quelli per i pubblici appalti e la relativa documentazione è acquisita d'ufficio dalla Civica Amministrazione ed è preliminare alla stipulazione della convenzione (anziché fornita dalla cooperativa al momento della stipulazione della convenzione).

A tale regolamento dovranno attenersi non soltanto i Servizi Centrali e le Divisioni ma anche le Circoscrizioni.

E' intenzione della Giunta Comunale procedere alla successiva redazione di "Linee Guida" per la redazione dei capitolati e la valutazione dei progetti di inserimento sociale contenenti nelle offerte.

Il parere è stato discusso nella riunione di III Commissione del 1 febbraio 2005 ed esaminato nella riunione di Giunta del 9 febbraio u.s.

Tutto ciò premesso

## LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità

## PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

1. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di modifica del "Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili", subordinandolo all'inserimento delle seguenti modifiche:
  - Aggiungere un punto all'art. 10 con la seguente frase "Dev'essere costituita ufficialmente una Commissione Tecnica dalla Divisione Lavoro affinché effettui il monitoraggio e la verifica dell'applicazione del Regolamento".
  - Aggiungere all'art. 10, punto 1, dopo la frase "La Divisione Lavoro opera un costante monitoraggio delle persone inserite" la frase "attraverso una Commissione Tecnica appositamente costituita".
  - Sostituire all'art. 10, punto 1, lettera c) la frase "le capacità professionali dei soggetti da inserire" con la frase "la progettualità in atto".
  - Aggiungere all'art. 10, punto 2, dopo la frase "al fine di consentire" la frase "attraverso una Commissione Tecnica appositamente istituita,".
  - Aggiungere all'art. 10 il punto d) con la seguente frase "garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese l'inserimento di portatori di handicap intellettuale e fisico con limitata autonomia in misura non inferiore al 20% delle persone inserite".

- Inserire all'art. 10, punto 5 dopo la frase "la Divisione Lavoro" la frase "attraverso la Commissione Tecnica appositamente costituita"

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Al momento della votazione risultano fuori aula il Consigliere: Regalbuto

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti n.	19
Votanti n.	19
Favorevoli n.	19
Contrari n.	//
Astenuti n.	//

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di modifica del "Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili ", subordinandolo all'inserimento delle seguenti modifiche:
  - Aggiungere un punto all'art. 10 con la seguente frase "Dev'essere costituita ufficialmente una Commissione Tecnica dalla Divisione Lavoro affinché effettui il monitoraggio e la verifica dell'applicazione del Regolamento".
  - Aggiungere all'art. 10, punto 1, dopo la frase "La Divisione Lavoro opera un costante monitoraggio delle persone inserite" la frase "attraverso una Commissione Tecnica appositamente costituita".
  - Sostituire all'art. 10, punto 1, lettera c) la frase "le capacità professionali dei soggetti da inserire" con la frase "la progettualità in atto".
  - Aggiungere all'art. 10, punto 2, dopo la frase "al fine di consentire" la frase " attraverso una Commissione Tecnica appositamente istituita,".
  - Aggiungere all'art. 10 il punto d) con la seguente frase "garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese l'inserimento di portatori di handicap intellettuale e fisico con limitata autonomia in misura non inferiore al 20% delle persone inserite".
  - Inserire all'art. 10, punto 5 dopo la frase "la Divisione Lavoro" la frase "attraverso la Commissione Tecnica appositamente costituita"

Il presente provvedimento non comporta spesa.

---